

# COMUNE DI SANNICOLA

## Prov. di Lecce

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 11

Adunanza ordinaria in prima convocazione

#### OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." – ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno 30 del mese di Ottobre alle ore 16,20 nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	Pr.	As.		CONSIGLIERI	Pr.	As.
1	Giuseppe Nocera	X		10	Fabrizio Falcone	X	
2	Cosimo Marco Bramato	X		11	Annalina Petruzzi	X	
3	Wilma Giustizieri	X		12	Nascente Vincenza Anna	X	
4	Claudio Greco	X		13	Giuseppe Monteduro		X
5	Danilo Scorrano	X		14	Cosimo Piccione		X
6	Cosimo Cataldi	X		15	Graziano Scorrano		X
7	Stefano Bidetti	X		16	Cosima Daniela Talà	X	
8	Anselmo De Filippo	X		17	Marzio Molle		X
9	Anna Maria Ingrosso	X					

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Loredana Campa**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Anselmo De Filippo – Presidente – che ne assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:  <p style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b>          Il Responsabile del Servizio          (F.to: Rag. Amedeo Gioffreda)</p>	Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, del TUEL n.ro 267/2000.  <p style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b>          Il Responsabile del Servizio          (F.to: Rag. Amedeo Gioffreda)</p>
--	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'Ass. Bramato M.C. che, partendo dalla normativa sul Federalismo Municipale, dice che l'intenzione è quella di non tassare la prima casa portata allo 0,2 e di incrementare al 9,9 l'aliquota degli altri immobili diversi dalla abitazione principale;

Di seguito, in assenza di ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione allegata;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti: n. 13

Consiglieri astenuti: n. 1 (Talà C.D.)

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 0

### DELIBERA

1) di approvare la allegata proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." – ANNO 2012".

Stante la particolare necessità ed urgenza di provvedere in merito alla presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti: n. 13

Consiglieri astenuti: n. 1 (Talà C.D.)

Voti favorevoli: n. 12

Voti contrari: n. 0

### DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

# COMUNE DI SANNICOLA

Prov. di Lecce

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. \_\_\_\_\_

Adunanza ordinaria in prima convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Ottobre alle ore \_\_\_\_\_ nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	Pr.	As.		CONSIGLIERI	Pr.	As.
1	Giuseppe Nocera			10	Fabrizio Falcone		
2	Cosimo Marco Bramato			11	Annalina Petruzzi		
3	Wilma Giustizieri			12	Nascente Vincenza Anna		
4	Claudio Greco			13	Giuseppe Monteduro		
5	Danilo Scorrano			14	Cosimo Piccione		
6	Cosimo Cataldi			15	Graziano Scorrano		
7	Stefano Bidetti			16	Cosima Daniela Talà		
8	Anselmo De Filippo			17	Marzio Molle		
9	Anna Maria Ingrosso						

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Loredana Campa**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Anselmo De Filippo – Presidente – che ne assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

<p>Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:</p> <p style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b> Il Responsabile del Servizio ( Rag. Amedeo Gioffreda)</p>	<p>Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, del TUEL n.ro 267/2000.</p> <p style="text-align: center;"><b>FAVOREVOLE</b> Il Responsabile del Servizio ( Rag. Amedeo Gioffreda)</p>
---	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione sino a **0,3 punti percentuali**.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione sino a **0,2 punti percentuali**.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**  
riduzione **fino allo 0,1 per cento**.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di **50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della **maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare l'**importo massimo di euro 400,00**, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad **€ 200,00** ;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*"

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*"

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*"

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

- **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,99 PER CENTO**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,2 PER CENTO**

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012

4) di stabilire in euro 200,00 la detrazione di base maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale **fino ad un importo massimo di euro 400,00 da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;**

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to: Anselmo De Filippo

**IL Segretario Generale**  
F.to: Dott.ssa Loredana Campa

---

**Certificato di pubblicazione**

si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 15 NOV 2012 per restarvi 15 gg. Consecutivi come prescritto dall'art. 124 - D. Leg.vo n.ro 267/2000

Sannicola, li 15 NOV. 2012

**Il Segretario Generale**  
F.to: Dott.ssa Loredana Campa

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 15 NOV. 2012
- come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n.ro 267/2000 senza reclami.
- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 15 NOV. 2012
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 , comma 4° )
- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione ( art. 134 comma 3° )

li, 15 NOV. 2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to: Dott.ssa Loredana Campa

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Sannicola, li 15 NOV 2012

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Loredana Campa



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loredana Campa".